

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

130° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1999

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4334) CARUSO Antonino ed altri: Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 7 e passim
AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia	7, 10
* CALLEGARO (CCD), relatore alla Commissione	2, 5, 7 e passim
* CARUSO Antonino (AN)	5, 9
GRECO (Forza Italia)	4
* FASSONE (Dem. Sin.-l'Ulivo)	8
FOLLIERI (PPI)	9
PREIONI (Lega Forza Padania per l'ind. del Nord)	4
* RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo)	5, 9

(4060) Deputati MANTOVANO ed altri: Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 10, 15
AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia	10, 14
* CARUSO Antonino (AN), relatore alla Commissione	10, 13, 14
GRECO (Forza Italia)	13, 14
* RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo)	13, 14

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4334) CARUSO Antonino ed altri: – Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile», d'iniziativa dei senatori Caruso Antonino, Bucciero, Mantica, Senese, Bertoni, Fassone, Pinto, Follieri, Pettinato, Gasperini, Cirami, Callegaro, Gubert, Costa, Vertone Grimaldi, Russo Spena, Cortelloni, La Loggia e Maceratini.

Prego il senatore Callegaro di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, tutta una serie di provvedimenti a partire dalle leggi Siccardi del 1850 aveva previsto, per quanto concerne le acquisizioni di beni immobili, l'accettazione delle donazioni e lasciti da parte di corpi morali ed enti pubblici o no, la necessità di un'autorizzazione governativa. La motivazione principale era data dalla necessità di evitare la conservazione e l'incremento di vasti patrimoni fondiari onde incentivare la produzione e limitare vasti privilegi fiscali. Si trattava in sostanza di impedire la cosiddetta manomorta.

Si giungeva così all'articolo 17 del codice civile del 1942 che impediva alle persone giuridiche di acquistare immobili, accettare donazioni o eredità, o conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

Il tenore dell'articolo 5, comma 1, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (secondo cui la domanda per ottenere l'autorizzazione doveva contenere i «documenti necessari per dimostrare l'entità, le condizioni e la opportunità dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni»), rivela anche come l'autorizzazione avesse lo scopo di tutelare gli enti da acquisizioni non utili né convenienti.

Da anni in dottrina si era comunque prospettata l'esigenza di una riforma dell'articolo 17 del codice civile, sia per le mutate condizioni ed esigenze economiche di ordine generale, sia per le discriminazioni che gravavano sulle persone giuridiche con scopo non di profitto, a causa soprattutto della lentezza del procedimento e delle «faticosità» delle procedure burocratiche per ottenere l'autorizzazione.

Ecco dunque intervenire l'articolo 13 – «Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad

acquistare beni stabili» – della legge 15 maggio 1997, n. 127 (la cosiddetta legge Bassanini), il quale, nel testo successivamente modificato dalla legge n. 191 del 1998, stabilisce che: «1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto e l'alienazione di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati, da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge».

Se l'abolizione di un vincolo secolare, segno di un atteggiamento più liberale nei confronti degli enti collettivi, non può che essere positivo, più che l'abolizione di un singolo articolo, sarebbe stata necessaria – come è tuttora – una rivisitazione organica dell'intera disciplina degli enti di cui al Libro Primo del codice civile.

L'attuale disegno di legge non intende porre in discussione lo spirito riformatore della legge n. 127 del 1997, bensì coordinare meglio nell'ambito del sistema l'innovazione di cui all'articolo 13, onde evitare ambiguità di interpretazioni.

In particolare, il disegno di legge coglie l'incongruenza del permanere delle disposizioni di cui agli articoli 600 e 786 del codice civile che impongono agli enti non riconosciuti, destinatari di eredità e donazioni, di chiedere il riconoscimento entro l'anno. Queste norme erano collegate all'articolo 17 dal comune scopo di evitare eccessive concentrazioni di risorse economiche in mano ad enti non lucrativi.

L'abrogazione dell'articolo 17 si risolve in un trattamento ingiustificatamente sfavorevole per gli enti di fatto. Infatti, per questi si ha una vera e propria incapacità di acquisire liberalità che solo il riconoscimento può far cessare.

Caduto quindi ogni limite relativamente agli acquisti da parte delle persone giuridiche, il trattamento degli enti non riconosciuti diventerebbe notevolmente svantaggioso.

Il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge oggi al nostro esame ha quindi lo scopo di eliminare la predetta incongruenza. Invece, il comma 2 sopprime la parte dell'articolo 473 del codice civile divenuta inutile per effetto dell'abrogazione dell'articolo 17, provvede nel contempo ad uniformare il trattamento sia delle persone giuridiche sia delle associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti in ordine alla necessità di accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario.

In definitiva, il disegno di legge n. 4334 ha uno scopo di coordinamento necessario e logico ma in un ambito limitato. L'auspicio è che tutta la materia venga rivista, tenuto anche conto del continuo sorgere di enti cosiddetti privilegiati, cioè quelli ai quali vengono elargite agevolazioni tributarie da parte dello Stato. Per questi il regime di privilegio non si collega tanto allo *status* di persona giuridica, ma ad altri aspetti quale la rappresentatività e la diffusione sul territorio.

È pertanto necessario un sistema di controlli in relazione alle acquisizioni, anche se giustamente è stato eliminato il macchinoso e lungo procedimento che portava all'autorizzazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Callegaro per la sua relazione introduttiva.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PREIONI. Signor Presidente, colleghi, quando si sbaglia una volta è un errore, quando si sbaglia due volte sono due errori, ma il peso di due errori è maggiore di uno solo!

Il primo errore è stato compiuto quando nella legge Bassanini è stato tolto alle giunte provinciali amministrative il compito di verificare l'utilità e l'opportunità dell'accettazione delle donazioni per le persone giuridiche pubbliche. A mio giudizio, si è trattato di un errore perché tante volte sono stati donati o assegnati alle pubbliche amministrazioni dei beni che costituivano un onere per la collettività senza alcun vantaggio per la stessa.

Ho fatto parte di una giunta provinciale amministrativa e molte volte avrei voluto esprimere – come ho fatto – un parere contrario all'approvazione di disposizioni che prevedevano l'autorizzazione ad accettare le donazioni. Ora, per pareggiare la situazione anche nei confronti delle persone giuridiche di diritto privato, si vuole usare lo stesso strumento. In questo caso, però, si tratta di riportare ad equità una situazione che si era in qualche modo sperequata per effetto della modifica apportata dalla legge Bassanini alle disposizioni in materia.

Ritengo, quindi, necessaria l'approvazione del disegno di legge di cui il senatore Caruso Antonino è primo firmatario. Pertanto, annuncio già da ora il voto favorevole mio e del mio Gruppo.

GRECO. Con il mio intervento non intendo esprimere rilievi e osservazioni critiche ma dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia che, inoltre, ha sottoscritto il disegno di legge in esame per mano del suo capogruppo, senatore La Loggia.

Il provvedimento, in effetti, recepisce l'esigenza di offrire una maggiore e inequivocabile sicurezza normativa di riferimento, così come è scritto nella parte preliminare della relazione che accompagna il disegno di legge. Tale relazione, infatti, spiega le ragioni che hanno determinato i miei colleghi a proporre una modifica molto parziale dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si tratta di un intervento limitato sulla normativa perché il comma 2 dello stesso articolo non viene assolutamente modificato ma addirittura riproposto nella formulazione originaria.

Evidentemente, nei due anni di applicazione della legge n. 127 del 1997 sono sorti molti problemi interpretativi e proprio per evitare tali contrasti di interpretazione si è voluta apportare questa lieve modifica che noi,

quindi, condividiamo. Pertanto, annuncio sin da ora il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge in titolo.

RUSSO. Vorrei richiamare l'attenzione su un punto sul quale gradirei avere un chiarimento.

La legge Bassanini sopprime la necessità di autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili da parte delle persone giuridiche e a tal fine abroga l'articolo 17 del codice civile che ha carattere generale; ciò quindi rende necessario un coordinamento. Gli articoli 600 e 786 del codice civile, però, non si riferiscono tanto all'autorizzazione ad accettare donazioni ma al riconoscimento dell'ente come persona giuridica.

Pertanto, l'effetto del disegno di legge in esame va al di là di quello che è proprio della legge Bassanini perché non si tratta soltanto di un coordinamento rispetto a disposizioni non toccate da quella legge. In sostanza, il provvedimento prevede che anche un ente non riconosciuto come persona giuridica possa acquistare per testamento o per donazione, a prescindere dal riconoscimento. È un'ulteriore innovazione.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Con la differenza che mentre per le persone giuridiche la legge Bassanini ha abrogato la disposizione che richiede l'autorizzazione per l'accettazione di donazioni, in questo caso si prevede attualmente che gli enti non riconosciuti siano costretti, per accettare la donazione, a diventare persone giuridiche che poi, in seguito, essendo diventate persone giuridiche, non avranno più bisogno dell'autorizzazione.

RUSSO. È un problema diverso.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. La posizione diventa sempre più gravosa per gli enti non riconosciuti perché, stando alla norma attuale, cioè agli articoli 600 e 786 del codice civile, devono comunque diventare persone giuridiche. Con il provvedimento in esame non è più necessario diventare persona giuridica per poter accettare una donazione.

RUSSO. Quello che non riesco ad individuare è la disparità di trattamento. Questo, a mio avviso, è un problema a sé stante.

Può essere opportuno muoversi in tale direzione ma è una questione che non considero connessa all'altra; infatti, il problema dell'autorizzazione all'acquisto è cosa diversa dal prevedere – come fa attualmente il nostro codice – che soltanto le persone giuridiche possono acquistare per donazione o per testamento. Sono due situazioni differenti.

CARUSO Antonino. Condivido il dubbio rappresentato ora dal senatore Russo, il quale giustamente sostiene che le due situazioni esaminate sono diverse, perché l'autorizzazione è problema differente dal riconoscimento.

Ho tratto spunto per l'elaborazione dell'articolato da uno studio svolto da alcuni notai per conto della loro federazione che, tra i servizi che assicura ai propri associati, comprende anche quello della interpretazione delle nuove norme che entrano in vigore.

I notai hanno aperto un dibattito sull'interpretazione della legge Bassanini, con riferimento alla seconda parte di cui è composto il comma 1 dell'articolo 13. Il disegno di legge all'articolo 1 recita: «L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto». La legge Bassanini apriva a ventaglio ad ogni possibile specie di soggetti non privati.

I notai sono pervenuti alla corretta conclusione – che io condivido – che l'articolo 600 non è compreso tra le norme abrogate proprio perchè prevede qualcosa di diverso, cioè il riconoscimento degli enti. Senonché nel sistema previgente alla legge Bassanini il riconoscimento in realtà aveva come unica finalizzazione quella di ricondursi all'articolo 17 del codice e quindi di indurre la persona giuridica a chiedere l'autorizzazione per l'acquisto dell'immobile. A questo punto il riconoscimento rimarrebbe fine a se stesso perchè non implica altro, essendo ogni necessità di autorizzazione venuta meno con l'abrogazione dell'articolo 17.

Peraltro, quando abbiamo avuto occasione di parlare dell'argomento *extra moenia*, il senatore Fassone aveva sensatamente posto il problema dell'acquisto di beni immobili da parte delle associazioni, aspetto che rappresenta la terza faccia della questione e che è stato già tuttavia risolto a suo tempo con la riforma dell'articolo 2659 del codice civile in materia di trascrizione degli acquisti che espressamente disciplina la trascrizione degli atti formati dagli enti non riconosciuti e che, quindi, completa il quadro.

Pertanto, io sono intervenuto con la modifica dell'articolo 13 rispondendo semplicemente a quella che i notai, nello studio da loro svolto, giudicavano una censura, sebbene garbata, nei confronti del Parlamento. Tale posizione, tra l'altro, è riportata nel sito informatico del Senato in cui si afferma che il Parlamento «a volte è minuzioso nell'individuare l'abrogazione delle norme, altre volte scivola via in maniera ampia come oggettivamente è avvenuto in questo caso».

Non per nostra difesa, ma per onestà intellettuale, dobbiamo ricordare che la legge Bassanini è stata approvata dalle forze politiche che ne hanno colto l'aspetto innovatore generale, cioè il disegno di semplificazione, e considerandone l'ampiezza e la portata ben poteva giustificarsi in questo caso una non puntualizzazione di coordinamento. Ad ogni modo, l'indicazione e l'indirizzo erano senza dubbio quelli che io propongo oggi con il

disegno di legge in esame che, quindi, deve essere considerato un tentativo di perfezionamento.

Il disegno di legge di cui sono primo firmatario presenta invece contenuti totalmente innovativi in ordine all'articolo 473 del codice civile. Infatti, mi sembra che nel caso dell'articolo 473 del codice civile, la legge «Bassanini» manchi davvero in un punto centrale, e cioè – nel caso dell'acquisto *iure successionis* – in quello di impedire che si possa verificare *sic et simpliciter* il travaso dei beni ereditati in quelli dell'associazione.

Quindi, la proposta che introduco con riferimento all'articolo 473 del codice civile è duplice: da una parte, è la «purgazione» della disposizione non più attuale alla luce dell'abrogazione dell'articolo 17 del codice civile; dall'altra, è l'estensione non solo alle persone giuridiche, ma anche a tutti gli altri enti non riconosciuti, dell'obbligo di accettare l'eredità con procedura del beneficio d'inventario, che mi sembra un potenziamento appropriato della norma proprio perché teso ad una garanzia ad ampio ventaglio di tutti gli associati.

Per il resto, l'articolo 13, così come fu votato nella proposta governativa, è rimasto invariato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, rinuncio alla replica in quanto il senatore Caruso Antonino ha già risposto alle osservazioni fatte dal senatore Russo.

In effetti, l'unica innovazione di un certo rilievo è quella dell'estensione anche agli enti non riconosciuti dell'obbligo di accettare col beneficio d'inventario le eredità ad essi devolute.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo non ha nulla da osservare, anche per il fatto che dalla puntuale relazione svolta dal senatore Callegaro e dagli altri interventi che si sono susseguiti è emersa chiaramente la finalità di questa innovazione, condivisibile da tutti i punti di vista.

D'altra parte, basta scorrere l'elenco dei presentatori del disegno di legge n. 4334 per renderci conto dell'ampio consenso che tale provvedimento trova in quasi tutti i Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. L'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (*Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili.* – 1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno

1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge».

2. L'articolo 473 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 473 – (*Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti*). – L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o alle associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

Questo articolo non si applica alle società".

FASSONE. Signor Presidente, condivido pienamente l'impostazione del disegno di legge al nostro esame.

Vi erano due punti che potevano far sorgere qualche dubbio. Il primo, già ricordato dal senatore Caruso Antonino, è quello relativo al fatto che le associazioni non riconosciute o entità equivalenti potrebbero venire a trovarsi intestatari e anche di beni immobili, i quali sarebbero quindi attribuiti non si comprenderebbe bene a quale figura. Ma, come è stato replicato, già l'articolo 2659 del codice civile, in materia di nota di trascrizione, supplisce a questo sostituendo alla persona giuridica che non c'è la pluralità delle persone fisiche che nell'atto costitutivo sono indicate quali costituenti questa associazione o fondazione.

Il secondo dubbio è se a questo punto si sia realizzata una totale equipollenza tra le associazioni non riconosciute e quelle riconosciute. Nella realtà ciò non accade e potrebbe essere oggetto di dubbio, perché ad esempio l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1962 esenta da imposte i trasferimenti a favore di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute senza fine di lucro, mentre analoga provvidenza non sussiste per le altre. Questo ricade in una logica di natura generale atta a chiarire lo spirito del disegno di legge al nostro esame, perché si è voluto liberalizzare completamente, nel senso di rimuovere ogni ostacolo per i negozi giuridici che hanno come soggetti i privati, mentre tutte le volte che lo Stato o altra entità pubblica ritiene di operare un trattamento di favore nei confronti di queste associazioni, rimane pienamente legittimato a subordinare questo trattamento di favore, sia esso di natura tributaria, economica o altro, al riconoscimento, che è una verifica delle finalità che l'associazione si propone.

Quindi, anche sotto questo aspetto il disegno di legge n. 4334 non introduce disarmonie e merita consenso.

FOLLIERI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare italiano per tutte le ragioni contenute nella relazione che accompagna il testo di modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei sollevare un altro profilo critico per sollecitare eventuali chiarimenti da parte del collega Caruso.

Mi domando se il problema dell'acquisto dei beni immobili da parte delle associazioni non riconosciute in qualche modo possa considerarsi risolto dall'articolo 37 del codice civile, il quale afferma che costituiscono fondo comune i beni acquistati con i contributi degli associati, senza distinguere tra beni mobili e beni immobili.

Vi è poi la norma in materia di trascrizione – ricordata dal collega Caruso Antonino – che fa riferimento alla trascrizione anche nei confronti delle associazioni non riconosciute. Di certo qualche problema si presenta nel senso che, a differenza delle persone giuridiche che hanno una loro stabilità e un loro scopo – e a tal fine vi sono anche norme che stabiliscono la devoluzione del fondo – qui noi abbiamo dei beni immobili che appartengono all'associazione non riconosciuta, i quali entrando a far parte del fondo comune non sono divisibili e rispetto ai quali gli associati non possono chiedere la divisione.

Quella dell'associazione non riconosciuta è per definizione una struttura molto aperta, nel senso che si determina una permanenza nel tempo con una variabilità di soci e forse anche di finalità dell'associazione. Di conseguenza, la stabilizzazione di una situazione di questo genere potrebbe dar luogo a dei problemi. Dico questo dialetticamente e ciò non costituisce una ragione per un voto contrario, perché già preannunzio fin d'ora il mio voto favorevole. Credo però che andrebbe prestata un po' di attenzione a questo profilo.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, il mio intervento non vuole essere – e non potrebbe esserlo – una risposta al senatore Russo.

Quello sollevato è un problema che mi sono posto e che avevo giudicato già risolto dall'attuale sistema attraverso l'articolo 42 del codice civile, il quale parla di diversa destinazione dei fondi. La rubrica di tale norma è di per sé ermetica, però se si legge attentamente l'intera disposizione si apprende che: «Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione».

RUSSO. Questo forse riguarda i comitati.

CARUSO Antonino. È inserito nel Capo III, titolo II, libro I, relativo alle associazioni non riconosciute e ai comitati.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Sarebbe opportuno un riordino di tutta la materia.

PRESIDENTE. Questa esigenza risulta già nella sua relazione, senatore Callegaro.

Procediamo con la votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(4060) Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4060.

Ricordo che il 29 settembre scorso ha avuto inizio la discussione generale.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARUSO Antonino, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anch'io, signor Presidente, non ho niente da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Art. 1.

*(Fondo di rotazione per la solidarietà
alle vittime dei reati di tipo mafioso)*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato:

- a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;
- b) dai rientri previsti dall'articolo 2.

Lo metto ai voti

È approvato.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;

b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;

c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;

d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «interesse pubblico» sono inserite le seguenti: «o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;

e) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «interesse pubblico» sono inserite le seguenti: «o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

*(Comitato di solidarietà per le vittime
dei reati di tipo mafioso)*

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto:

- a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
- c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
- f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
- g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso» con le altre: «tra il personale della pubblica amministrazione della carriera direttiva prefettizia».

GRECO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 3.1 che intende limitare l'individuazione dei soggetti che dovrebbero costituire il comitato di solidarietà al personale della pubblica amministrazione della carriera direttiva prefettizia sostituendo, quindi, la generica formulazione espressa dall'articolo 3 che intende invece estendere la scelta anche ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Sarebbe infatti opportuno indicare criteri molto più obiettivi e precisi di quelli riportati nel testo formulato e licenziato dalla Camera dei deputati.

RUSSO. Esprimo alcune perplessità su quanto riferito dal senatore Greco perché ritengo preferibile non irrigidire la formulazione del testo con un criterio che limita la scelta dei soggetti chiamati a comporre il comitato al personale interno della pubblica amministrazione. Infatti, le persone idonee ad offrire un reale contributo ai lavori di questo comitato possono anche essere diverse dai funzionari dell'amministrazione pubblica.

Pertanto, anticipo sin da ora il mio voto contrario sull'emendamento 3.1.

CARUSO Antonino, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 3.1 perché mi sembrano condivisibili le preoccupazioni che hanno animato il senatore Milio a presentare l'emendamento in esame ma non sono nemmeno confutabili in maniera puntuale – come è doveroso che sia – le controsservazioni espresse dal senatore Russo nel proprio intervento.

Tuttavia, vorrei esprimere una riflessione di carattere generale sul provvedimento che stiamo esaminando e sul lavoro che siamo chiamati a svolgere. Infatti, ritengo più produttivo per i nostri lavori tentare di essere lungimiranti e capire quale sorte subirà l'emendamento 9.0.1 presentato dal ministro Visco, se sarà quindi mantenuto o ritirato dal Governo. Nel primo caso, infatti, l'approvazione dell'emendamento governativo comporterà un notevole ritardo nella conclusione dell'*iter* del disegno di legge. In caso contrario, l'emendamento subirebbe la stessa sorte che sarebbe auspicabile riservare a tutti gli altri emendamenti che, pur essendo concretamente condivisibili – come l'emendamento 3.1 – oggettivamente non hanno una portata di grande rilievo nell'economia generale della legge.

Pertanto, affido ai colleghi una valutazione di convenienza invitandoli così a ritirare gli emendamenti presentati per fare in modo che il provvedimento non subisca l'effetto *navette* con la Camera dei deputati. Ripeto, le ragioni che inducono a modificare parzialmente il testo del disegno di legge possono essere da me condivise, ma gli emendamenti presentati hanno comunque un rilievo modesto.

Altre sono le occasioni che il nostro ramo del Parlamento avrà, per non sottrarsi al danno della *navette*.

Chiedo scusa se ho approfittato di questo intervento sul primo emendamento che è stato presentato per consegnare ai colleghi qualche riflessione di carattere generale.

RUSSO. Mi pare che l'impostazione del collega Caruso sia molto opportuna e forse converrebbe avere dal Governo un chiarimento sulle sue intenzioni.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 9.0.1 è stato presentato dal Governo, per cui *nulla quaestio* dal punto di vista di un'eventuale mia legittimazione a decidere se ritirarlo o meno. Però, poiché si tratta di un emendamento suggerito dal Ministero delle finanze, non avendo avuto nessuna comunicazione da quest'ultimo in ordine ad un eventuale suo ritiro, mi sembra corretto consultarmi con gli uffici di quel Ministero.

Quindi, non posso ora anticipare una decisione che mi sembra doveroso rimettere al Ministro competente per quel che riguarda la materia oggetto dell'emendamento 9.0.1.

RUSSO. Signor Presidente, a questo punto chiedo di sospendere l'esame del disegno di legge n. 4060, perché se il Governo ritirerà il suo emendamento può darsi che qualche collega si comporterà di conseguenza.

GRECO. Signor Presidente, io potrei accedere all'invito che mi è stato rivolto dal relatore, senatore Caruso Antonino. Personalmente condivido il contenuto dell'emendamento 9.0.1, presentato dal Governo, perché soltanto nel modo suggerito gli immobili confiscati potrebbero avere una finalità condivisibile e quindi perseguire scopi sociali. Però, pur essendoci fin d'ora questa mia disponibilità a ritirare gli emendamenti da me presentati, dal momento che il Governo si è riservato di far sapere alla Commissione come si comporterà con l'emendamento 9.0.1, noi attendiamo di conoscere tale decisione.

CARUSO Antonino, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 9.0.1, presentato dal Governo, è aggiuntivo, nel senso che propone di introdurre delle disposizioni in materia finanziaria all'interno del disegno di legge al nostro esame.

GRECO. Poiché il parere negativo espresso dalla Commissione bilancio riguarda tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge, a maggior ragione dovrebbe riguardare l'emendamento 9.0.1, in quanto esso implica una copertura finanziaria non indifferente. Non vedo perché se il Governo riesce a trovare una copertura finanziaria per un suo emendamento – che, lo ripeto, condivido –, non sia possibile fare uno sforzo per reperire una copertura finanziaria anche a quegli emendamenti da me presentati che hanno un'unica *ratio*: quella di evitare discriminazioni

tra diversi soggetti. Sono certo che il senatore Caruso Antonino ha letto con attenzione le mie proposte modificative – l'ho capito da alcune osservazioni che ha fatto sul merito –; di conseguenza, accolgo il suo invito a ritirare tutti gli emendamenti, ma mi riservo di pronunziarmi in maniera definitiva su tale ritiro dopo che il Governo avrà fatto conoscere alla Commissione il destino dell'emendamento 9.0.1.

PRESIDENTE. A questo punto, invito il rappresentante del Governo qui presente, senatore Ayala, a rendersi interprete per ufficializzare quella che per altre vie sembra essere l'intenzione del Governo, cioè ritirare l'emendamento 9.0.1. Attendiamo in proposito una risposta al più presto.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

